

STATUTO

CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLUNO BL VIA G. MARCHIORI 1

Numero REA: BL - 96997

Codice fiscale: 01120390255

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

assunte dalla società.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne avuta esatta conoscenza.

* * *

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

(Denominazione)

E' costituita - ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, della Legge Regionale del Veneto 3 novembre 2006 n. 23 e del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 - la Società cooperativa sociale denominata **"CRESCERE Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale"**.

Articolo 2

(Sede)

La Società ha sede nel Comune di Belluno, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza); spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Articolo 3

(Durata)

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2061 (duemilasessantuno). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 4

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa Sociale non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi e di attività di animazione socio-culturali orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni rilevati all'interno del territorio di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (Tipo A).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, svolgendo attività in favore dei soci, utenti dei beni e dei servizi prodotti e offerti dalla Cooperativa stessa.

Nello specifico, la Cooperativa ha l'obiettivo di:

- far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale, e religiosa - ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato Italiano del 1983 " La Scuola Cattolica oggi in Italia" - promuovendo la formazione integrale della personalità dei bambini in età pre-scolare, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale e internazionale;
- promuovere ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia e la sua vocazione all'interno della comunità cristiana; a rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che a loro competono quali primi educatori dei loro figli;
- promuovere servizi ai bambini e ragazzi in età scolare con attività socio-educative di accoglienza e socializzazione, sia nel periodo scolastico che in quello estivo, questo per rispondere ai bisogni delle famiglie: "Concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori" (Legge 28 marzo 2003 n. 53);
- promuovere una scuola dell'infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, radica la propria proposta educativa nella concezione cristiana della vita, che genitori e insegnanti s'impegnano a promuovere, in spirito di collaborazione;
- promuovere una scuola dell'infanzia che sia espressione della comunità locale che si assume spontaneamente l'impegno di soddisfare l'esigenza sociale dell'educazione prescolare, avvertendola come espressione della propria identità religiosa e ideale: luogo fondamentale per l'itinerario di fede dei bambini e l'incontro con le loro famiglie;
- promuovere una scuola aperta a tutti, accogliendo bambini anche di nazionalità straniera e di altro credo religioso, nel rispetto delle credenze, senza peraltro rinunciare a essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono

informati;

- promuovere una scuola dell'infanzia che si ponga all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia, con lo scopo di accogliere i bambini al fine di aiutarli a formare in modo integrale la propria personalità in una visione cristiana della vita;

- promuovere una scuola dell'infanzia che si avvalga delle didattiche e dei mezzi ritenuti più idonei e in particolare di un proprio Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e di un proprio P.O.F. (Piano Offerta Formativa) che si attengono agli Orientamenti del 1991, alle Indicazioni Nazionali Ministeriali e all'ispirazione cristiana della scuola.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della Parrocchia di Cavarzano di Belluno, della comunità civile di riferimento, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'Organo Amministrativo, valutate le esigenze della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies del Codice Civile, promovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Articolo 5

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito nel precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati, delle seguenti attività:

- servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia tradizionali che innovativi e sperimentali, anche con possibilità di refezione;

- servizi e strutture a ciclo diurno e residenziale, rivolti a minori, adolescenti e madri con figli minori;

- centri diurni di aggregazione minorile e giovanile (anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche);

- attività e servizi di assistenza domiciliare;

- servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli;

- iniziative ricreative e culturali, anche rivolte a soggetti svantaggiati;

- iniziative a carattere animativo e culturale anche in collaborazione con le scuole e altre agenzie educative, finaliz-

zate a prevenire il disagio minorile ed adolescenziale, a

promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a favorire il benessere e lo sviluppo di tutta la Comunità nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

- servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani, agli stranieri, alle donne;
- attività di promozione e sostegno ad iniziative finalizzate alla lotta all'emarginazione, attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;
- attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci;
- attività di sensibilizzazione ed animazione del territorio entro cui opera al fine di renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi;
- attività di consulenza verso Enti pubblici o privati.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

Soci cooperatori

Articolo 6

(Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Sono soci cooperatori ordinari le persone fisiche che condividono in pieno lo spirito mutualistico ed agiscono in conformità con i valori della Cooperativa contenuti nel regolamento.

Essi si dividono nelle seguenti categorie:

- *soci fruitori*: gli utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa sociale;
- *soci lavoratori*: persone fisiche, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

Possono essere ammessi altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali sopra indicate.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano nei limiti di legge al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-

tra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.

Articolo 7

(Categorie speciali di soci operatori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, fermo restando che il periodo di appartenenza alla categoria speciale non può essere superiore a 2 (due) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente a detta categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci in assemblea.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

Inoltre tali soci non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dagli articoli 13 e 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-

menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Articolo 8

(Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che contenga:

a) l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, dell'effettiva attività svolta e del codice fiscale;

b) l'indicazione della categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni vigenti e di attenersi alle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati societari o dell'Ente, ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9

(Quote di partecipazione dei soci cooperatori,
vincoli ed alienazioni)

Le partecipazioni sociali sono rappresentate da quote il cui

valore nominale non può essere inferiore nè superiore ai limiti previsti dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al cessionario, le indicazioni previste nel precedente articolo 8. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci il cessionario che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 10

(Obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione deciderà - entro la fine di ogni anno - se applicare detta tassa ed in quale misura, per le ammissioni da effettuarsi nel corso dell'anno successivo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.

Articolo 11

(Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli

amministratori e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per morte, recesso ed esclusione e cessazione del rapporto di lavoro, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, per liquidazione, scioglimento o fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

In caso di perdita della qualità di socio, per cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio.

Articolo 13

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'Organo Amministrativo esaminare la dichiarazione di recesso e provvedere ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile: la domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Con riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 14

(Esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o le decisioni dei soci e degli amministratori;
- b) senza giustificato motivo e previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-

scritte o dei pagamenti di somme dovute alla società a qual-

siasi titolo; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione, il socio può chiedere che si pronunci l'assemblea.

Articolo 15
(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 16
(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

E' escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Articolo 17
(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con decisione dell'Organo Amministrativo a riserva.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14, lettere b) e c), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione come sopra

calcolata.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote del rapporto associativo con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Soci Volontari

Articolo 18

(Requisiti)

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 19

(Domanda di ammissione)

Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che contenga:

- a) l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, dell'effettiva attività svolta e del codice fiscale;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti previsti dalla legge per i soci cooperatori;
- c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni vigenti e di attenersi alle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Articolo 20

(Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data dalla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario a ogni titolo si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

Soci Sovventori

Articolo 21

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 2526 del Codice Civile.

Articolo 22

(Conferimento e quote)

Le partecipazione dei soci sovventori sono rappresentate da quote trasferibili del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Articolo 23

(Alienazione delle quote)

I soci tutti della Cooperativa hanno diritto di prelazione sulle quote di sovvenzione in caso di trasferimento delle stesse con le modalità previste da apposito regolamento.

Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con l'indicazione del proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 24

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivate dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori

sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento, se necessario;

d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci operatori, spettano 3 voti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 25

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

TITOLO VI

Patrimonio Sociale - Esercizio Sociale

Articolo 26

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 27;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli

articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita per legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 28;
- d) ad ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 28

(Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni statutarie e dal relativo apposito regolamento.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'assemblea

dei soci.

TITOLO VII

Decisioni dei soci - Competenze - Modalità

Articolo 29

(Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti obbligatoriamente per legge o dal presente statuto, dell'organo sindacale e/o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Articolo 30

(Assemblea)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante **dal libro soci**; l'avviso può essere spedito con raccomandata A/R, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio con le modalità previste dalla legge e che risultino dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A/R).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori od il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 31

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio della Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Articolo 32

(Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 33

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ciascun socio coopera-

tore persona giuridica ha tre voti.

Ai soci sovventori si applica il precedente articolo 24.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 34

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa prevede la nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

Articolo 35

(Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo Amministrativo - che possono essere anche non soci - durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Provincia di Belluno) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal sindaco.

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti

o inviati - almeno cinque giorni prima dell'adunanza - a cia-

scun amministratore, nonché ai sindaci, se nominati, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ciascuno di essi alla società; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Articolo 36

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo ed all'organo sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 37

(Deliberazioni)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere

adottate mediante deliberazione collegiale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Articolo 38

(Integrazione del Consiglio)

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a promuovere la decisione dei soci per la loro sostituzione.

Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, la cessazione degli amministratori dimissionari ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Articolo 39

(Compensi agli Amministratori)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e potrà aspettare altresì un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 40

(Rappresentanza)

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente o al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX

Organo di controllo

Articolo 41

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2543 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigilerà sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

TITOLO X

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 42

(Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Articolo 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45

(Divieti)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al limite previsto dall'articolo 2514 del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative;
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 2514 del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative;
 - c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 46

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono avvenire mediante lettera raccomandata o con altri mezzi di comunicazione idonei a dimostrarne il ricevimento.

Articolo 47

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Di ciò richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente, il quale lo approva e conferma. Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, consta di tredici fogli per cinquantuno pagine e quanto fin qui della cinquantadueesima.

Sottoscritto alle ore venti.

F.to Renato Svaluto Moreolo

F.to STEFANO STIVANELLO

=====